



Criteria di ammissione o di non ammissione alla classe successiva scuola Primaria

In primo luogo l'ammissione o la non ammissione, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, è deliberata a maggioranza semplice (50%+1), solo dopo attenta valutazione per ciascun allievo:

- della ammissibilità di certificazioni per disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- del percorso dall'inizio dell'anno;
- dell'impegno profuso per cambiare la propria situazione scolastica;
- di risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- dell'assunzione di comportamenti responsabili.

Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre, le valutazioni da 5 a 10.

Dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti criteri:

1. gli alunni sono ammessi alla classe successiva, salvo quanto previsto dal D Lgs 62.2017, art. 3
2. nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva. Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato, che deve essere verbalizzato;
3. nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali dell'alunno con carenze di apprendimento non siano adeguate, l'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento;

Qualora il Consiglio di classe, in modo collegiale, definisse la non ammissione di un allievo alla classe successiva, dovrebbe:

- esplicitarne i motivi in una relazione documentata ed esaustiva;
- adottare interventi di recupero e proporre attività utili al superamento di tale divario dagli obiettivi minimi disciplinari esplicitati, pensando a tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- informare prontamente la famiglia e convocarla;
- spiegare all'allievo le cause di tale insuccesso.

Validità dell'anno scolastico



1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Rientrano nel monte ore annuale personalizzato tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva.

